

EDITORIALE: Le ragioni del diritto nelle infinite frontiere dell'innovazione digitale

Andrea Lisi - *Direttore Editoriale KnowIT, Presidente ANORC Professioni*

Silvia Riezzo - *Direttore Responsabile KnowIT*

Anche se ormai non c'è angolo di terra che non sia stato calpestato da piede umano, viviamo in tempi a loro modo pionieristici, in cui è difficile prevedere con certezza a quali territori inesplorati la tecnologia ci darà accesso. Come nell'America del XIX secolo assistiamo stupiti al continuo avanzare della frontiera, in questo caso digitale, e alla conquista di nuovi spazi di un Far (?) West fatto di robotica e automazione sempre più strettamente intrecciate a gesti e operazioni del nostro contesto quotidiano.

Pensiamo alle auto a guida autonoma, ai robot utilizzati nella microchirurgia o nella riabilitazione, alla smart agriculture: non c'è settore che non possa essere ottimizzato grazie all'applicazione di processi tecnologici e informatizzati che riducono l'incidenza del lavoro manuale umano garantendo (almeno questa è l'intenzione) precisione, velocità, adattabilità, redditività maggiori.

Ma per ogni lembo di terra conquistato c'è bisogno di un codice di leggi e di uno sceriffo che lo faccia rispettare, mantenendo l'ordine e difendendo gli abitanti da rischi e soprusi: questo è tanto più vero nelle vaste praterie dischiuse dalla robotica, dall'Internet of Things, da App sempre più adattabili ai bisogni dei consumatori (profilati - spesso a loro insaputa - in dettagli sempre più stringenti), in cui l'ombra della deregolamentazione, della deresponsabilizzazione e della lesione dei diritti personali si allunga minacciosa a incupire il paesaggio.

Allettati dal miraggio di una maggiore comodità e della semplificazione delle nostre piccole incombenze quotidiane, rischiamo di trascurare gli svantaggi che ne possono derivare, che non sono banali: una grande attenzione delle legislazioni nazionali e soprattutto sovranazionali nei riguardi delle varie implicazioni sociali, giuridiche ed economiche di tali novità sta diventando assolutamente imprescindibile.

Pensiamo agli incidenti causati negli scorsi mesi dalle Google Car o dall'autopilot della Tesla: se vengono programmati robot sempre più in grado di sostituirsi all'uomo, di svolgere funzioni in sua vece e di alterare, quindi, in modo significativo l'ambiente circostante, diventa fondamentale porsi il problema della responsabilità giuridica derivante da una loro possibile azione nociva.

Secondo l'attuale quadro giuridico, invece, i robot non possono (giustamente) essere considerati direttamente responsabili per atti o omissioni che causano danni a terzi, ma è così ovvio individuare i diretti responsabili delle loro

azioni via via più complesse e autonome? Ci sono quindi delle lacune normative che occorre colmare in fretta e che vengono avvertite anche a livello comunitario, tant'è vero che la Commissione Europea ha da poco istituito un Gruppo di Lavoro impegnato proprio in un progetto sulle norme di diritto civile della robotica.

Inoltre, sotto alcuni aspetti stiamo assistendo addirittura a un superamento della centralità del tradizionale web, con lo spostamento di molte attività direttamente sulle App, per cui sta diventando quasi superfluo accedere a un sito web da pc. Per usufruire di un servizio (dal più utile al più ludico) basta scaricare un'App sullo smartphone o su qualunque dispositivo mobile e avremo ciò di cui abbiamo bisogno: un calendario per i vaccini dei nostri figli (progetto appena varato dalla Regione Lombardia), l'organizzazione di un tour turistico o culinario basato sulle nostre esigenze, una lezione di lingua straniera, la possibilità di rispondere a un annuncio di lavoro con l'invio del nostro curriculum, un monitoraggio della nostra attività fisica, per non parlare di tutte le App dedicate alla ricerca, all'acquisto e alla vendita praticamente di ogni sorta di bene.

Ma non possiamo pensare che il prezzo da pagare per tutta questa "comodità" e immediatezza sia solo il costo irrisorio delle App (spesso scaricate anche del tutto gratuitamente). In cambio di un servizio che arriva a profilare così dettagliatamente i nostri gusti e desideri al punto da poterli anticipare quasi leggendoci nel pensiero, proponendoci outfit adatti al nostro stile e liste della spesa improntate alle nostre preferenze culinarie, stiamo pagando con dei beni che sul web hanno lo stesso valore delle pepite d'oro nel West: i nostri dati personali. Presi dalla smania di provare una nuova App spesso acconsentiamo senza nemmeno rendercene conto alla "svendita" di dati quali la nostra localizzazione, i nostri contatti, le foto che abbiamo scattato, piccoli pezzi che compongono il quadro complessivo di quello che siamo, la merce più ambita per un mercato pronto a orientare e accontentare i nostri gusti.

Cosa possiamo fare allora? Rinunciare al progresso? Non utilizzare le possibilità che le nuove tecnologie ci offrono? Certamente anche questa sarebbe la via sbagliata. Dobbiamo sicuramente imparare a essere più cauti e consapevoli dei nostri diritti, a tutelare la nostra riservatezza e a controllare e proteggere i nostri dati (almeno quelli più sensibili e delicati), a non concederli con leggerezza, a pretendere che la normativa in vigore sul trattamento dei dati sia puntualmente rispettata. E poi, quello che dobbiamo esigere è che le frontiere della tecnologia si spostino insieme alle frontiere normative, per far sì che i nuovi spazi conquistati non diventino terre di nessuno in cui il più forte possa, in ragione del proprio guadagno, imporre la sua volontà a scapito degli altri, ma piuttosto terre fertili in cui far attecchire e prosperare le ragioni del diritto.

Scoprire Italia Login nel Codice dell'Amministrazione Digitale

Giovanni Manca - *Presidente ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti)*

INTRODUZIONE

In questi ultimi mesi del 2016 si è ricominciato a parlare di Italia Login per passare dalla fase delle ipotesi a quella realizzativa. Leggendo e ascoltando in giro si sentono tante idee e tante ipotesi. In questo “non” articolo si fa un gioco. Si cerca Italia Login nei commi del vigente Codice dell'amministrazione digitale. Le tessere del puzzle sono nel testo normativo e si è giocato a cercare una figura coerente di Italia Login, che sia in linea con quello che la comunicazione politica ha definito come “la casa degli Italiani”.

Una nota per il lettore: per chiarezza, alcuni commi sono stati adattati a un linguaggio comune, non giuridico. Questo con il massimo sforzo di non alterare il principio giuridico originale.

INDIRIZZO DELLA CASA

Art. 64-bis

I soggetti ai quali si applica questo Codice, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle regole tecniche, tramite il **punto unico di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri**.

LE CHIAVI DI CASA

Art. 3, comma 1-quinquies

Tutti i soggetti giuridici hanno il diritto all'assegnazione di un'identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti ai quali si applica questo Codice.

LA PORTA DI CASA

Art. 3, comma 1-sexies (prima parte)

Tutti gli iscritti all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identità digitale del comma 1-quinquies.

L'INDIRIZZO DELLA CASA

Art. 3-bis, comma 1

Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al Comune di residenza un proprio domicilio digitale...

LA CASSETTA DELLE LETTERE

Art. 3-bis, comma 1-sexies (seconda parte)

...nonché inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale.

LA SCUOLA VICINO A CASA

Art. 8, comma 1

Lo Stato e i soggetti ai quali si applica questo Codice promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini, con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica

giuridica e l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo.

IL DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Art. 64, comma 2-bis

Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale dei soggetti giuridici (SPID).



LA VIABILITÀ AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Art. 8-bis, comma 1

I soggetti ai quali si applica questo Codice favoriscono la disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID.

LA LOGISTICA POSTALE E DI COMUNICAZIONE

Art. 65, comma 1, lettera b)

Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso SPID. Art. 64, comma 2-septies

Un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volontà.

LA BANCA E LO SPORTELLO POSTALE

Art. 5, comma 1

I soggetti ai quali si applica questo Codice sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma prevista, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.

IL CONTACT CENTER

Art. 17, comma 1-quater

Le pubbliche amministrazioni individuano un difensore civico per il digitale. Al difensore civico per il digitale i soggetti giuridici possono inviare segnalazioni e reclami relativi a ogni presunta violazione del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione.

IL TELEVIDEO AMMINISTRATIVO

Art. 3, comma 1-quater

La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti ai quali si applica questo Codice, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento.

LA DEMOCRAZIA DELLA CASA

Art. 9, comma 1

I soggetti ai quali si applica il CAD favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore

partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare.

CONCLUSIONI

Questo percorso stabilito nel CAD è legge dello Stato. Affinché essa sia realizzabile ovviamente bisogna mettere in atto un'adeguata gestione documentale da parte dei soggetti coinvolti. Tale gestione deve eliminare la carta e deve evolvere il più rapidamente possibile verso i criteri di interoperabilità e cooperazione applicativa, anch'essi stabiliti nel CAD.

Quanto ipotizzato richiede tempo, risorse, coordinamento e intenti pluriennali convergenti. Evitando di gettare dopo il pasto, le stoviglie, la tovaglia e il tavolino.

Quello che dobbiamo fare è noto, è stabilito nella Legge. Adesso dobbiamo farlo, come abbiamo già detto troppe volte nel passato.

Ma la speranza dell'innovatore è dura a morire.

In bocca al lupo, Italia Login.